

Consiglio Regionale della Calabria

**PROTOCOLLO GENERALE**

Prot. n. **27510** del **26 settembre 2019**

Classificazione **01.11.08.02**

**ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE  
LOCALI DELLA CALABRIA  
LORO SEDI**

**Oggetto: delibera n. 109/19/CONS – ELEZIONE DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI, NONCHÉ’ DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, FISSATE PER IL GIORNO 10 NOVEMBRE 2019. TURNO ELETTORALE STRAORDINARIO.**

Si comunica che dal **45° giorno antecedente quello delle votazioni**, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 28/2000, al Codice di autoregolamentazione sottoscritto dalle emittenti radiofoniche e televisive locali e dal Ministero delle Comunicazioni, a garanzia della libertà e del pluralismo, nonché della deliberazione citata in oggetto recante:

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI, NONCHÉ’ DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, FISSATE PER IL GIORNO 10 NOVEMBRE 2019

Tale delibera all’ **Art. 28 (Turni elettorali nell’anno 2019)**, testualmente recita:

*“1. Il presente provvedimento produce effetti anche per le **elezioni comunali che si svolgeranno nel corso dell’anno 2019**, a far tempo dal quarantacinquesimo giorno precedente le operazioni di voto. La presente delibera entra in vigore il giorno di inizio della campagna elettorale”.*

Alle emittenti che intendano trasmettere programmi di comunicazione politica, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera c), del Codice di Autoregolamentazione di cui al decreto del Ministero delle comunicazioni dell’8 aprile 2004, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 10 della deliberazione n. 109/19/CONS sopra indicata, che al comma 4, testualmente recita:

*“ ...I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati **almeno sette giorni prima**, anche a mezzo posta elettronica certificata al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l’Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorità ...”.*

Alle emittenti radio televisive locali che intendono trasmettere MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI A PAGAMENTO, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 15, della citata deliberazione.

Si rammenta, altresì, nonostante i destinatari della norma sono esclusivamente le Pubbliche Amministrazioni, che per le attività di comunicazione delle **PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 28/2000, che testualmente recita: *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*. Tuttavia, tenuto conto che le elezioni in oggetto interessano solo due piccoli comuni, il divieto è riferito al ristretto ambito territoriale interessato alla competizione elettorale.

Tutte le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento in parola dovranno essere qui inviate, avvalendosi esclusivamente della seguente PEC: [consultazionelettorali.corecomcal@pec.consrc.it](mailto:consultazionelettorali.corecomcal@pec.consrc.it).

Come consueto, la struttura del Co.Re.Com. Calabria resta a disposizione per informazioni e/o chiarimenti in merito.

NELL'ATTENZIONARE CODESTE EMITTENTI ALLA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA REGOLATRICE, SI INVIANO DISTINTI SALUTI.

*Reggio Calabria, 26 settembre 2019*

**L'Istruttore**  
F.to. Dott. Silvio Morano

**Il Funzionario P. O.**  
**Responsabile del procedimento**  
F.to Dott. Orazio G. Crisalli

**IL DIRETTORE DEL CO. RE. COM.**  
F.to Avv. Rosario Carnevale